



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20359-2014 proposto da:

CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO "GM" " SRL,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo
studio dell'avvocato PIETRO SCIUME', rappresentata e difesa dagli
avvocati LEONARDO CASTORINA, EMILIO CASTORINA giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

22179/15

CU + CI

Oggetto

Conto corrente
bancario - Interessi
passivi - Clausola di
determinazione -
Riferimento agli usi
di piazza -
Ammissibilità -
Esclusione

Ud. 18/09/2015 - PU

R.G.N. 20359/2014

Rom 22179

Rep.

BANCO X, in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTUENSE 104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata
e difesa dagli avvocati AURELIO MIRONE, UGO ANTONINO
SALANITRO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 436/2014 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA del 30/12/2013, depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Luca Castorina (delega avvocato Emilio Castorina)
difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Rilevato che il Tribunale di Catania, con riferimento ai rapporti di conto
corrente bancario, intrattenuti da GM srl con la Banca X

, ha accolto la domanda proposta dalla correntista, previa
declaratoria di nullità, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., delle clausole
contenute nei contratti stipulati *inter partes*, sia quella che prevedeva la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sia quella contenente la
determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due rapporti
intrattenuti;

che l'appello della Banca è stato accolto, con sentenza non definitiva, dalla
Corte d'appello di Catania, nella parte relativa alla declaratoria di nullità della
clausola di determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due
rapporti intrattenuti;

che, secondo il giudice distrettuale, il motivo andava accolto in quanto la
clausola in esame prevedeva un preciso e determinato tasso aritmetico da
applicare, fin dal momento della stipulazione del contratto, mentre era
l'ulteriore clausola, quella prevedente la variabilità futura del primo tasso, «*in
base agli usi di piazza*», ad «*impingere nella nota ed ormai consolidata
valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto*»;

che, sulla base di tale ragionamento, la Corte territoriale ha escluso la nullità
della clausola in considerazione

che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente, *in parte qua*, GM
srl, con ricorso affidato a due mezzi con il quale si chiede di cassare
la sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284, III



co, 1346 e 1418 c.c. (in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.; che la Banca resiste con controricorso.

Considerato che i mezzi di cassazione, da esaminare congiuntamente in quanto attengono alla stessa questione, sono fondati;

che, infatti, con riguardo alle clausole di determinazione degli interessi passivi in un rapporto contrattuale di conto corrente bancario, ove la determinazione della misura (variabile) degli interessi sia affidata ad una clausola che preveda una misura iniziale e, successivamente, la sua variazione in rapporto a un parametro che il giudice stesso ha valutato *«impingere nella nota ed ormai consolidata valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto»* è evidente la contraddittorietà logica della motivazione – peraltro non fatta valere dal ricorrente – che, da un lato, afferma il vizio e, da un altro, lo esclude;

che, invero, la censura proposta dal ricorrente investe la violazione o la falsa applicazione dei menzionati articoli di legge, con riferimento all'esclusione della nullità della clausola esaminata, poiché ne ha ritenuto la duplice consistenza: di una prima, avente contenuto determinato, e di una seconda clausola, la cui affermazione di determinatezza viola proprio i principi posti da questa stessa Corte;

che questa Corte è obbligata al rilievo, anche ufficioso, della nullità di clausole siffatte, in base al principio secondo cui *«Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.»* (Sez. U, Sentenza n. 26242 del 2014);

che, infatti, a proposito delle clausole contrattuali (prevedenti tassi variabili siffatti), si è già affermato che *« In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Nella specie, relativa ad un contratto concluso nel 1981, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della pattuizione degli interessi convenzionali, perché essa non consentiva di individuare univocamente la banca o il gruppo bancario cui fare riferimento e neppure se quello preso in considerazione dagli stipulanti fosse il tasso applicato per i mutui, il tasso di sconto o il tasso praticato per i conti correnti bancari, ed in questo caso se dovesse farsi riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari o invece al "prime rate").»* (Cass. nn. 12276 del 2010, 14684 del 2003, 2317 del 2007);

che, del resto, la stessa Corte d'appello non ha dubitato dell'indeterminatezza di quella che ha definito come la seconda clausola, avendone poi illogicamente escluso la nullità, sebbene avesse riscontrato un deficit di determinatezza;

che, invero, la Banca resistente propone una sua interpretazione adeguatrice della clausola in esame, leggendola come se indicasse la sola variazione (*in melius* o *in peius*) del tasso iniziale certo, addizionato dall'aumento o dalla diminuzione (rispetto ai tassi previgenti) riscontrati sulla piazza;

che, tuttavia, un tale ragionamento, non può essere accolto in quanto, ove anche fosse interpretabile in tal modo, la clausola non si sottrarrebbe alla divisata nullità in quanto non si saprebbe a quali indicatori «di piazza» si deve fare riferimento per misurare lo scarto, in aumento o in diminuzione, applicabile al rapporto;

che, in conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto con la conseguente cassazione della decisione, con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Catania che, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione».

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 18 settembre 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Massimo Dogliotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

30 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DI PRIMA

[Signature]